

## **Allegato 1**

### **CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ERSAF PER ATTIVITÀ DA SVOLGERSI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE**

L'anno 2025, il giorno XXX del mese di XXX negli Uffici di Regione Lombardia siti in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1,

tra

Regione Lombardia, "Regione" in seguito, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente dell'Unità organizzativa "Coordinamento degli uffici territoriali regionali e gestione fondo comuni confinanti", Enrico Capitanio, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della d.g.r. n. XXX del XXXX,

e

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, "Ersaf" in seguito, codice fiscale n. 03609320969, con sede in Milano, via Pola n. 12 nella persona del Direttore Mauro Fabrizio Fasano, a ciò incaricato con XXX;

#### **VISTI:**

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 – "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi e dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – "Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 - "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvione";
- La Legge Regionale 5 gennaio 2000, N. 1 – "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" e s.m.i.;
- La Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- La Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 – "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la l.r. n. 27 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";
- la d.g.r. della Lombardia 19 giugno 2015, n. 3723 - "Direttive per l'espletamento del Servizio di Piena e gli indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici";
- la d.g.r. della Lombardia 18 luglio 2016, n. 5407 "Opere di pronto intervento di cui alla l. r. n. 34/1973 sui corsi d'acqua di competenza regionale - Disposizioni in materia di affidamenti in somma urgenza e di manutenzione urgente";
- la d.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 "Approvazione degli indirizzi e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio";
- La dgr 10 giugno 2019, n. 1730 "Approvazione della disciplina per il riconoscimento delle spese dei consorzi di bonifica per la realizzazione delle opere di bonifica e irrigazione (art. 95, comma 5 bis, l.r. 31/2008), delle opere di difesa del suolo (artt. 28, 29 e 30 l.r. 4/2016) e delle attività di gestione

del reticolo idrico principale (art. 23 l.r. 37/2017)” e le successive “Indicazioni per la quantificazione e la rendicontazione delle attività operative svolte dai consorzi nell’ambito delle Convenzioni ex l.r. 37/17”;

- la d.g.r. 25 novembre 2024, n. 3496 “Approvazione di «Criteri per il calcolo dell’indennità derivante dalla costituzione di servitù idraulica»”;
- la d.g.r. 16 dicembre 2024, n. 3601 “Approvazione degli schemi di convenzione quadro per il triennio 2025-2027 tra la Giunta Regionale e gli enti dipendenti Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), Ente Regionale per l’Agricoltura e le Foreste (ERSAF) e Istituto Regionale per il supporto alle Politiche della Lombardia (POLIS-Lombardia)”;
- la d.g.r. 16 dicembre 2024, n. 3668 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2023 n. XII/1615 e dei relativi allegati tecnici”;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’art. 3, comma 108, lettere e), i), k), l), della Legge Regionale della Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 stabilisce che è di competenza regionale:
  - ✓ la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo;
  - ✓ la realizzazione delle opere idrauliche e della manutenzione del territorio anche avvalendosi degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite;
- l’art. 1 della Legge Regionale della Lombardia 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.:
  - ✓ istituisce il Sistema Regionale e, negli allegati A1 e A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali è compreso Ersaf;
  - ✓ stabilisce che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli Enti del Sistema;
  - ✓ prevede che le modalità di raccordo tra la Regione e gli Enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza siano stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale della Lombardia;
- l’art. 62 della L.R. 31/2008 prevede che Ersaf svolga servizi a favore dei territori rurali e montani, particolarmente vulnerabili dal punto di vista della difesa del suolo e della salvaguardia idraulica degli abitati e del territorio rurale;
- in tali territori, Ersaf può contribuire significativamente alla gestione e manutenzione dei corsi d’acqua, al fine di mantenere in efficienza il delicato equilibrio tra salvaguardia ambientale e funzionalità idraulica;

**RITENUTO**, ai fini di una migliore organizzazione delle attività di presidio e manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale, di avvalersi di Ersaf per:

- individuare le necessità di intervento sulla vegetazione, sulle opere idrauliche e sui sedimenti;
- programmare ed eseguire progressivamente i relativi interventi in ottica di sostenibilità, assicurando il loro monitoraggio;
- intervenire, su richiesta dell’UTR competente, per rimuovere vegetazione pericolante o accumuli di sedimento che determinano situazioni di pericolo;
- fornire supporto agli UTR competenti per territorio nella vigilanza e gestione dei corsi d’acqua oggetto di Convenzione;

Tutto ciò premesso

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Premessa**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare Ersaf quale Ente di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.
2. Tenuto conto della natura sperimentale della presente Convenzione, si conviene di assumere a riferimento - per gli aspetti gestionali, di programmazione e di rendicontazione delle relative attività:
  - l'allegato 1 alla dgr n. 7759 del 17/01/2018 e relative disposizioni attuative,
  - l'allegato A alla dgr 1730 del 10/06/2019 recante approvazione della disciplina per il riconoscimento delle pertinenti spese dei Consorzi di Bonifica e le successive indicazioni operative.
3. Ulteriori disposizioni operative di dettaglio possono essere assunte all'interno del Comitato tecnico, "Comitato" in seguito, di cui al successivo Art. 6.

## **Articolo 2 – Oggetto**

1. La presente Convenzione individua e disciplina, con riferimento ai corsi d'acqua di competenza regionale, le attività affidate ad Ersaf e le relative modalità di esecuzione, specificando ruoli e risorse per il loro espletamento.
2. Il reticolo idrico oggetto della presente Convenzione corrisponde a quello regionale.
3. Entità, natura, localizzazione e cronoprogrammazione delle attività ed interventi in attuazione della presente Convenzione sono definite nei Programmi annuali di cui al successivo art. 7.
4. Ersaf esercita tali attività per conto di Regione, essendo quindi legittimata nella sua azione verso terzi, fermo restando che Regione resta titolare della funzione di Autorità idraulica.
5. Ersaf è responsabile dell'attuazione della Convenzione nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici, in costante raccordo con l'UTR territorialmente competente.

## **Articolo 3 – Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027, salvo rinnovo.
2. Entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, il Consorzio e la Regione dovranno manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione, la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti di Ersaf rispetto agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, Regione si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta e motivata e fatta salva la valutazione degli eventuali danni conseguenti agli obblighi non assolti.

## **Articolo 4 – Ambiti di intervento e attività affidate a Ersaf**

1. L'azione di Ersaf, in attuazione del Programma annuale degli interventi, di cui al successivo art. 7, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione, di cui al successivo art. 5, si svolge nei seguenti ambiti di intervento e attività, anche assumendo ruolo di ente attuatore e stazione appaltante ed ottemperando a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 2009 n. 3, in quanto "autorità espropriante" e dall'art 25 della l.r. 15 marzo 2016 n. 4, relativamente alla costituzione di "servitù idraulica" su delega della Regione (attribuita con la sottoscrizione della presente Convenzione):
  - Proposta, in raccordo con gli UTR territorialmente competenti, dei Programmi annuali di cui al successivo art. 7 e di loro eventuali modifiche in progress;
  - Progettazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione delle attività ed interventi ivi previsti;
  - Supporto agli UTR territorialmente competenti, al fine di garantire la piena funzionalità idraulica per il deflusso delle acque di piena:

- ✓ nella verifica dello stato di conservazione dell'alveo, delle sponde e degli argini (naturali od artificiali), nonché delle opere di regimazione, individuando le necessità di intervento e - se richiesto - quantificando i lavori mediante perizia sommaria di spesa;
- ✓ nella verifica dello stato della vegetazione, arbustiva ed arborea, individuando le necessità di taglio selettivo - se richiesto - quantificando i lavori mediante perizia sommaria di spesa;
- ✓ nella verifica dell'officiosità idraulica del corso d'acqua e della presenza di accumuli di materiali litoidi che potrebbero pregiudicare il regolare deflusso, individuando le necessità di intervento e - se richiesto - quantificando i lavori;
- Integrazione delle banche dati regionali del SIT dedicate alla Difesa del Suolo, mediante georeferenziazione degli interventi secondo le modalità indicate dal Comitato Tecnico. La georeferenziazione degli interventi realizzati deve essere coerente con le specifiche relative alla banca dati regionale delle Opere di Difesa del Suolo (ODS) disponibili al link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/interventi-per-l-assetto-idrogeologico/censimento-opere-difesa-suolo-ods/censimento-opere-difesa-suolo-ods>.
- Implementazione del CRUDT compilando di schede monografiche per il presidio delle attività svolte in convenzione mediante un'identificazione lineare del reticolo - a base di asta idraulica - con chilometriche ogni 50 m in pianura e ogni 10 m nelle zone montane. Tali schede monografiche verranno prodotte in fase di programmazione delle attività e aggiornate in fase di rendicontazione delle stesse. Particolare dettaglio potrà essere richiesto laddove venissero definite aree pilota.

## **Articolo 5 – Risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente Convenzione sono quantificate in:
  - Euro 1.600.000,00, di cui 500.000,00 di parte corrente e 1.100.000,00 per investimenti, relativamente all'annualità 2025;
  - Euro 1.100.000,00 per investimenti, relativamente all'annualità 2026;
  - Euro 1.100.000,00 per investimenti, relativamente all'annualità 2027;
2. La loro erogazione è prevista come segue:
  - Una quota del 50% all'approvazione del Programma annuale degli interventi, di cui al successivo Art. 7, da parte del Comitato, previo ricevimento dei CUP riferiti agli investimenti;
  - La restante quota del 50%, anche pro quota per singola attività, dopo la conclusione delle stesse e previa verifica della rendicontazione.
3. Regione si riserva la facoltà di reperire e destinare alle attività oggetto della presente Convenzione ulteriori risorse, ove ritenuto necessario e/o urgente.

## **Articolo 6 – Comitato tecnico**

1. L'attuazione della presente Convenzione è governata da un Comitato tecnico ("Comitato" in seguito) composto da rappresentanti delle Direzioni generali Territorio e Sistemi Verdi e Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, presieduto dal dirigente della UO "Coordinamento degli uffici territoriali regionali e gestione fondo comuni confinanti", il quale provvederà alla nomina degli altri componenti.
2. Il Comitato è costituito ed opera con riferimento ai disposti di cui all'Allegato 1 alla dgr n. 7759 del 17/01/2018 e relative disposizioni attuative.
3. Le attività di verifica e controllo della progressiva attuazione del Programma, nonché le fasi di rendicontazione e verifica delle spese, sono disciplinate nell'allegato 1 alla dgr n. 7759 del 17/01/2018 e relative disposizioni attuative; nello specifico il Comitato è titolare delle seguenti attribuzioni:

- Definire procedure, tempistiche e modalità per l'attuazione della Convenzione, fornendo costantemente indirizzi, supporto e coordinamento ad Ersaf ed all'UTR competente per territorio;
  - Definire le attività di manutenzione ordinaria prioritarie, in relazione alle esigenze territoriali, e la loro programmazione nel corso dell'anno;
  - Approvare il Programma annuale degli interventi, le sue varianti e le relative rendicontazioni;
  - Monitorare l'attuazione del Programma annuale;
4. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta motivata di uno dei componenti, formulando il relativo ordine del giorno;
  5. Al Comitato sarà invitato a partecipare il Direttore Ersaf o suo delegato.

#### **Articolo 7 – Programma annuale degli interventi**

1. Ersaf sottopone all'approvazione del Comitato una proposta di Programma annuale di attività ed interventi ("Programma" in seguito), riferito a tratti di corsi d'acqua o stralci di bacino e formulato in raccordo con il Coordinamento UTR e di concerto con i singoli UTR, entro il mese di novembre dell'anno precedente alla sua attuazione; il Programma viene approvato dal Comitato, di norma, entro 30 giorni dalla sua presentazione.
2. Il Programma presenta, conformemente a quanto disposto dalla dduo 2559 del 18/02/2018, dei seguenti contenuti:

- Relazione illustrativa del programma nel quale vengono illustrati i criteri e le motivazioni che hanno portato alla scelta degli interventi e delle attività;
- Schede di dettaglio dei contenuti tecnico/progettuali degli interventi ed opere, con le rispettive stime economiche;
- Cronoprogramma di interventi ed attività (riferito ad ogni scheda di dettaglio).

Il programma è rimodulabile e/o integrabile in funzione di eventuali economie maturate o di sopravvenute modifiche dello stato di fatto, previa approvazione del Comitato.

3. Il Comitato verifica l'andamento delle attività programmate mediante la seguente documentazione, che dovrà essere prodotta in occasione di ogni seduta del Comitato Tecnico:
  - relazione di avanzamento/rendicontazione, che riassume in forma descrittiva l'insieme delle azioni svolte da Ersaf e lo stato di avanzamento;
  - schede riferite a ciascun intervento o attività;
  - cronoprogramma degli interventi ed attività, idoneo ad evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali;

Ai suddetti elaborati di rendicontazione non viene allegata la documentazione prevista dalle vigenti norme di settore relativamente alle spese sostenute ed agli atti adottati da Ersaf.

Essa dovrà essere resa prontamente disponibile nella fase di controllo, di cui all'art.8, successiva alla rendicontazione annuale.

Gli UTR, nell'assolvimento della propria funzione di autorità idraulica ed in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato 1 della dgr 7759/18, provvedono nel più breve tempo possibile – anche adottando atti di semplificazione:

- Alla valutazione dei progetti di intervento relativi al reticolo di competenza;
- All'espressione del parere di competenza;
- All'esecuzione di sopralluoghi e verifica in loco sulle attività oggetto di programmazione;
- Alla presa d'atto preventiva dei progetti esecutivi degli interventi oggetto di programmazione e delle eventuali varianti.

4. Eventuali ritardi nell'attuazione del Programma annuale dovranno essere tempestivamente comunicati al Comitato, per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

## **Articolo 8 – Verifiche e controlli**

1. Regione effettuerà, successivamente alla validazione della rendicontazione riferita ad ogni programma annuale, il controllo a campione di almeno il 10% degli interventi/opere od attività realizzati in attuazione di ogni singolo Programma, previa esibizione - da parte di Ersaf - della documentazione attestante le singole spese rendicontate.
2. Il Comitato potrà disporre altri controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, per i quali Ersaf presterà la necessaria collaborazione.
3. In caso di criticità riscontrate in sede di controllo, il Comitato valuterà la sussistenza dei presupposti per la nomina di un ispettore qualificato per attivare i necessari approfondimenti.

## **Articolo 9 - Trattamento dati personali**

1. Ogni trattamento di dati personali eventualmente necessario per l'attuazione della presente Convenzione viene disciplinato nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

## **Articolo 10 – Responsabilità e manleva**

1. Ersaf è responsabile dell'esatto e corretto adempimento di quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Programma annuale delle attività. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi sono stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo degli adempimenti è di competenza di Regione.
3. Ersaf esonera e solleva Regione da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

## **Articolo 11 – Rinuncia, modifiche, controversie**

1. Nel corso di validità della presente Convenzione, l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra con almeno sei mesi di anticipo.
2. Qualsiasi eventuale modifica del testo della presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.
3. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Ersaf  
Il Direttore

Per Regione Lombardia  
Il Dirigente della Unità Organizzativa Coordinamento degli uffici  
territoriali regionali e gestione fondo comuni confinanti

.....

.....